



COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

Via Alberti, 4 – 38033 CAVALESE (Tn) -

AL COMMISSARIO AD ACTA

Dr. Marco Viola

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 551 di data 17 aprile 2025,
ai sensi dell'art. 192 della L.R. 2/2018, per l'adozione di ATTO OBBLIGATORIO
in sostituzione del CONSIGLIO DEI SINDACI DELLA DELLA COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

Oggetto: Art. 13 bis, commi 5 e 5 bis, L.p. 16 giugno 2006, n. 3 - Approvazione dello schema di convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani ed istituzione del Consorzio EGATO Trentino. Atto obbligatorio.

ISTRUTTORIA e PARERE NEGATIVO SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITA' TECNICA

Si premette

Con nota prot. A056-972152/17.8.-2023-6 di data 23 dicembre 2024 l'Assessore all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica ed enti locali della Provincia autonoma di Trento, ed il Presidente del Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento hanno comunicato che, in pari data, lo stesso Presidente del CAL ed il Presidente della Provincia hanno siglato l'intesa che approva lo "Schema di convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani", di cui alle precitate disposizioni.

Nella nota si chiedeva a Comuni e Comunità di approvare la suddetta convenzione, finalizzata alla creazione del Consorzio EGATO Trentino, entro il termine di 45 giorni decorrenti dal 23.12.2024.

A seguito di numerosi incontri di natura tecnica, dove sono stati evidenziati elementi di illegittimità, in data 29/01/2025 è pervenuta la nota a firma dell'Assessore provinciale competente, dr.ssa Giulia Zanotelli, dove si "preannunciano modifiche legislative" per sanare alcuni aspetti di illegittimità. In data 04/02/2025 è pervenuta ulteriore nota congiunta – P.A.T. e CAL – in cui si dichiara la non necessità di adozione dello Statuto da parte degli enti aderenti al consorzio obbligatorio.

In seduta del 10.02.2025 il Consiglio dei Sindaci della Comunità territoriale della val di Fiemme, è stato chiamato a deliberare sul tema, e la votazione in forma palese per alzata di mano sulla proposta di deliberazione ad oggetto "Art. 13 bis, comma 5, L.p. 16 giugno 2006, n. 3 - Approvazione della Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani" ha ottenuto il seguente esito: n. 0 favorevoli: n. 7 contrari: n. 1 astenuto (Boninsegna Paolo) espressi dagli 8 consiglieri presenti e votanti.

Costituendo l'adesione al Consorzio EGATO atto obbligatorio, la Giunta Provinciale con deliberazione n. 551 di data 17 aprile 2025 ha nominato il dr. Marco VIOLA Commissario ad acta, ai sensi dell'art. 192 della L.R. 2/2018, per deliberare l'approvazione della convenzione che ne prevede l'istituzione e la conseguente adesione per conto della Comunità territoriale della Val di Fiemme, IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DEI SINDACI dell'ente stesso.

Sotto il profilo legislativo, è stato avviato l'iter per la modifica della L.P. 3/2006 – al fine di sanare alcune evidenti illegittimità nella convenzione (disegno di legge n. 54/XVII), ad oggi non ancora discusso in Consiglio provinciale e quindi non vigente.

Il presente parere si basa sulla LEGISLAZIONE VIGENTE AL 24.04.2025, e viene reso ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018 sulla proposta di deliberazione del Commissario ad acta, che agisce con potere sostitutivo del CONSIGLIO DEI SINDACI DELLA COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME.

Vengono riprese le considerazioni già oggetto dell'analogo parere espresso sulla "medesima" proposta di deliberazione all'odg del Consiglio dei Sindaci dd. 10/02/2025 – NON ESSENDO MUTATO IL QUADRO NORMATIVO, né il contenuto della Convenzione stessa.

Premesso che trattasi di un provvedimento **a contenuto obbligatorio**, il sottoscritto Segretario reggente, comunica di seguito i risultati dell'esame dell'atto proposto in approvazione.

Alla data e legislazione attuale (24.04.2025), si evidenziano le seguenti illegittimità:

1. Nello schema di convenzione sottoscritto il 23.12.2024 ed in approvazione, è previsto che il Presidente dell'assemblea possa essere, *anche*, un soggetto esterno all'assemblea stessa; l'organo potrà essere quindi formato da 19 componenti, di cui 18 rappresentanti dei territori. L'articolo 13 della LP 3/2006 non ammette tale possibilità, prevedendo espressamente che il Presidente dell'Assemblea del consorzio debba essere individuato all'interno dell'organo stesso
2. Lo Statuto dell'EGATO non è allegato allo schema di convenzione ma è previsto che venga approvato dall'Assemblea stessa, entro un anno dalla costituzione dell'ente. L'ente che si va a costituire, con l'approvazione della convenzione, è un Consorzio obbligatorio. Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 2/2018, *"I consorzi obbligatori di funzioni costituiti fra comuni della regione in base a leggi di settore statali o provinciali continuano a essere regolati dalle disposizioni contenute nei rispettivi statuti"*, ma come detto, lo Statuto del nuovo ente alla data attuale non risulta predisposto o quantomeno non è messo a disposizione degli enti locali, obbligati alla sottoscrizione della convenzione in forza dell'art. 13 bis della L.P. 3/2006.

La situazione determina un'illegittimità che forse potrà essere sanata successivamente, ove la P.A.T. confermi quanto indicato per ora a titolo di intenti, nelle note citate sopra citate, dove peraltro è precisato che *"gli organi di indirizzo degli enti locali saranno chiamati ad esprimersi sullo schema di statuto, prima della sua approvazione da parte della da parte dell'Assemblea del Consorzio, secondo modalità che saranno oggetto di precisazione mediante un prossimo intervento normativo"* lasciando pertanto intendere la possibilità di in percentuali, e non in tutti i consigli comunali degli enti aderenti.

3. Secondo l'art. 13 bis co. 5 della L.R. 3/2006 la convenzione deve disciplinare i criteri per l'organizzazione e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani- elemento che viene anche ripreso nelle premesse della convenzione stessa, ma che poi non viene normato nell'art. 4 della convenzione stessa, di analogo oggetto, che individua "solo" criteri di organizzazione (eventuale previsione di sub-ambiti) e nessun "criterio di "affidamento" del servizio. Si evidenzia pertanto una omissione rispetto agli obblighi di legge.

Si evidenziano inoltre i seguenti aspetti, posto che il parere di "regolarità tecnica" che il Segretario esprime ai sensi dell'art. 185 del CEL, attiene alla "regolarità e **la correttezza dell'azione amministrativa**".

1. Le norme di funzionamento degli organi sono generiche ed in parte contraddittorie.

E' previsto che sia lo statuto a regolare il funzionamento dell'assemblea (art. 2 comma 9) e le competenze degli organi (art. 3 comma 6) e che fino all'adozione dello stesso l'assemblea possa deliberare solo atti di ordinaria amministrazione (art. 7 comma 11) e le regole di funzionamento dell'assemblea non sono previste in nessun atto. Sarebbe necessario che l'assemblea si dotasse almeno provvisoriamente di un regolamento per il funzionamento, ma la possibilità di esercizio della potestà regolamentare è definita dal futuro statuto (art. comma 5) e quindi anche questo appare contraddittorio.

2. Rappresentatività in Assemblea e nel CDA

In Assemblea vi è un “doppia” rappresentanza di un territorio: il Sindaco del Comune di Rovereto è membro di diritto, ed il territorio di riferimento – Comunità della Vallagarina – esprime un ulteriore membro, facendo venir meno l’equilibrio generale perseguito – a ciascun territorio un voto di uguale peso.

In CDA, che in base alle regole di funzionamento generali è l’organo esecutivo – operativo, la rappresentatività dei Comuni, che rimangono titolari del servizio di gestione rifiuti urbani ai sensi del Dlgs. 152/2006, è “residuale”, essendo rappresentati da 1 solo componente su 5 – nominato in via “indiretta” dal CAL.

Inoltre, le competenze degli organi sono previste e precisate dallo statuto, ma gli organi vengono nominati ed entrano in funzione prima dell’approvazione dello Statuto. Le loro competenze come vengono definite in assenza delle norme statutarie che le dovrebbero fissare e precisare?

3. Parte finanziaria

L’art. 5 della convenzione “Modalità per il conferimento e la messa a disposizione degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali all’ente di governo” è generica., riferisce esclusivamente di beni mobili e non disciplina il conferimento di beni immobili e dotazioni patrimoniali degli enti. Viene omissivo qualsiasi riferimento ai beni immobili e non si fa nessuna valutazione in riferimento al fatto che i beni mobili siano di proprietà degli enti firmatari o delle loro società o consorzio/azienda. In relazione al concetto di “beni mobili” per molti Comuni l’unico bene mobile di proprietà dell’ente è la quota di partecipazione della società “in house” o del consorzio/azienda a cui è affidato il servizio.

Per il caso delle società “in house” o dei consorzi/azienda vi sono investimenti appena effettuati e mutui a finanziamento ancora in corso. Gli statuti prevedono le modalità di liquidazione delle stesse ed i relativi adempimenti, ma nella convenzione non si prende atto di tali condizioni e delle conseguenze nel caso in cui gli affidamenti non fossero confermati, dopo il periodo transitorio, alle società o alle aziende, con il relativo problema della copertura dell’ammortamento in corso e dei mutui accesi per il relativo finanziamento.

4. Futuro controllo sull’attuale società *in house* (periodo 2030-2035)

La convenzione prevede che “le gestioni in essere alla data di stipulazione di questa convenzione proseguono fino alla prevista scadenza” (nel caso della Val di Fiemme fino al 2035). L’EGATO Trentino subentra in tutti i contratti e gestioni in essere al termine del periodo transitorio (cinque anni – 2030). Alla data attuale non si capisce quindi come sarà possibile garantire il “controllo analogo” sulla società fra il 2030-2035, posto che lo stesso, nel rispetto del diritto societario e di quanto riportato nelle Linee guida ANAC si attua anche attraverso il controllo sugli atti e provvedimenti societari di pianificazione (relazione programmatica annuale, piano degli investimenti e disinvestimenti, piano occupazionale, ecc..), ovvero anche attraverso l’esercizio di poteri autorizzativi e di indirizzo da parte del socio di specifiche direttive generali sul funzionamento amministrativo delle società.

Per tutto quanto sopra esposto, sulla proposta “Art. 13 bis, commi 5 e 5 bis, L.p. 16 giugno 2006, n. 3 - Approvazione dello schema di convenzione per l’esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani ed istituzione del Consorzio EGATO Trentino. Atto obbligatorio”, il sottoscritto Segretario generale reggente esprime PARERE NEGATIVO rispetto alla regolarità tecnica del provvedimento.

Ai sensi di legge il suddetto parere è obbligatorio ma non vincolante.

Cavalese, 24.04.2025

Il Segretario reggente

Luisa Degiampietro